

EMERGENZA COVID-19

LE MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

La pandemia provocata dal coronavirus ha colpito duramente anche la nostra economia, interessando famiglie e imprese sull'intero territorio nazionale.

In questo quadro il Governo è intervenuto dapprima con il decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia) introducendo misure volte a sostenere nel breve termine i bilanci delle famiglie e delle imprese, supportando l'occupazione, il reddito disponibile e le condizioni di finanziamento e successivamente con il decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto Liquidità) per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese.

Secondo quanto riportato nel Documento di economia e finanza per il 2020, le misure contenute nei due decreti-legge dovrebbero assicurare all'economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per circa 750 miliardi.

Quello che segue è un quadro sintetico delle misure fino ad oggi adottate a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

Indice

NEL DECRETO “CURA ITALIA”

PER LE FAMIGLIE

- ✓ Assistenza a persone e alunni con disabilità (art. 4-ter)
- ✓ Proroga validità tessere sanitarie (art. 17-quater)
- ✓ Finanziamento case rifugio (art. 18-bis)
- ✓ Iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari (art. 22-bis)
- ✓ Sospensione termini pagamento contributi per i lavoratori domestici (art. 37)
- ✓ Lavoro agile in caso di disabilità (art. 39)
- ✓ Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (art. 40)
- ✓ Prestazioni individuali domiciliari (art. 48)
- ✓ Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54-ter)
- ✓ Termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 61-bis)
- ✓ Disagio abitativo (art. 65, co.2-ter e 2-quater)
- ✓ Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis)
- ✓ Rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)
- ✓ Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)
- ✓ Carta famiglia (art. 90-bis)
- ✓ Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

PER I LAVORATORI

- ✓ Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19)
- ✓ Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19-bis)
- ✓ Cassa integrazione ordinaria per le imprese in cassa integrazione straordinaria (art. 20)
- ✓ Trasformazione degli assegni di solidarietà in assegno ordinario (art. 21)
- ✓ Cassa integrazione in deroga (art. 22)
- ✓ Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e autonomi (art. 23)
- ✓ Estensione durata permessi legge 104 (art. 24)
- ✓ Congedo, indennità e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore pubblico e sanitario (art. 25)
- ✓ Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)
- ✓ Indennità professionisti e co.co.co (art. 27)
- ✓ Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (art. 28)
- ✓ Indennità lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali (art. 29)
- ✓ Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)
- ✓ Incumulabilità tra indennità (art. 31)
- ✓ Proroga termine domande di disoccupazione agricola (art. 32)
- ✓ Proroga termini per domande di NASpl e DIS-COLL (art. 33)

- ✓ Proroga termini di decadenza previdenziale e assistenziale (art. 34)
- ✓ Personale volontario impegnato nella Protezione civile (art. 35-bis)
- ✓ Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)
- ✓ Disposizioni in materia di prestazioni Inail (art. 42)
- ✓ Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)
- ✓ Indennità per i lavoratori autonomi (art. 44-bis)
- ✓ Addetti ai lavori per il ripristino del servizio elettrico (art. 45)
- ✓ Sospensione dei licenziamenti (art. 46)
- ✓ Estensione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” a lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 54)
- ✓ Sospensione mutui operatori economici vittime di usura (art. 54-quater)
- ✓ Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
- ✓ Valutazione degli apprendimenti (art. 87, co.3-ter)
- ✓ Sostegno alla cultura (art. 89)
- ✓ Disposizioni in materia di Siae (art. 90)
- ✓ Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 94)
- ✓ Indennità collaboratori sportivi (art. 96)
- ✓ Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)
- ✓ Continuità occupazionale per i supplenti (art. 121)
- ✓ Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza (art. 121-bis)
- ✓ Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020 (art. 121-ter)

PER LE IMPRESE

- ✓ Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)
- ✓ Fondo di garanzia Pmi per i primi Comuni colpiti dall'epidemia (art. 49-bis)
- ✓ Contenimento dei costi garanzia confidi per le Pmi (art. 51)
- ✓ Aggiustamento per la volatilità (art. 52)
- ✓ Finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (art. 54-bis)
- ✓ Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)
- ✓ Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 56)
- ✓ Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)
- ✓ Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58)
- ✓ Rimessione in termini per i versamenti e sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (artt. 60, 61 e 62).
- ✓ Termini adempimenti tecnici e amministrativi per impianti a fune, ascensori e scale mobili (art. 62-bis)
- ✓ Credito d'imposta per spese di sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)
- ✓ Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)
- ✓ Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica (artt. 66 e 99)
- ✓ Sospensione termini relativi all'attività degli enti impositori (art. 67)
- ✓ Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)
- ✓ Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)
- ✓ Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 71-bis)
- ✓ Misure a favore delle imprese beneficiarie di mutui agevolati (art. 72-ter)
- ✓ Tavolo di crisi per il turismo (art. 72-quater)
- ✓ A sostegno del settore agricolo e della pesca (artt. 78 e 105)
- ✓ Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)
- ✓ Incremento della dotazione dei Contratti di sviluppo (art. 80)
- ✓ Misure per i fornitori reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82)
- ✓ Disposizioni su ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art. 91)
- ✓ Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone e di circolazione di veicoli (art. 92)
- ✓ Autoservizi pubblici non di linea (art. 93)
- ✓ Sospensione versamento canoni per il settore sportivo (art. 95)
- ✓ Aumento anticipazioni Fsc - Fondo sviluppo e coesione (art. 97)

- ✓ A sostegno della filiera della stampa (art. 98).
- ✓ Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)
- ✓ Svolgimento delle assemblee di società (art. 106)
- ✓ Rinvio scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)
- ✓ Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)
- ✓ Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni (art. 125)
- ✓ Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis)

IL DECRETO “LIQUIDITÀ”

PER I LAVORATORI

- ✓ Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art.4)
- ✓ Sospensione termini imposta di registro (art.24)
- ✓ Assistenza fiscale a distanza (art.25)

PER LE IMPRESE

- ✓ Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art.1)
- ✓ Sostegno a esportazione, internazionalizzazione e investimenti delle imprese (art.2)
- ✓ SACE S.p.A. (art.3)
- ✓ Differita l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.5)
- ✓ In materia di riduzione del capitale (art.6)
- ✓ Sui principi di redazione del bilancio (art.7)
- ✓ Finanziamenti alle società (art.8)
- ✓ Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art.9)
- ✓ Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art.10)
- ✓ Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art.11)
- ✓ Fondo garanzia mutui prima casa (art.12)
- ✓ Fondo di garanzia Pmi (art.13)
- ✓ Finanziamenti dal Credito Sportivo per esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (art.14)
- ✓ Disciplina dei poteri speciali del Governo, la golden power (art.15)
- ✓ Procedimento d'ufficio in materia di golden power (art.16)
- ✓ Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art.17)
- ✓ Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art.18)
- ✓ Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art.19)
- ✓ Metodo previsionale acconti giugno (art.20)
- ✓ Prorogati i termini per i versamenti (art.21)
- ✓ Prorogati termini consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art.22)
- ✓ Proroga certificati in materia di appalti emessi nel febbraio 2020 (art.23)
- ✓ Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (art.26)
- ✓ Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art.27)
- ✓ Disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici (art.28)
- ✓ Semplificazione e digitalizzazione del processo tributario (art.29)
- ✓ Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.30)

NEL DECRETO “CURA ITALIA”

[Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#), recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”.

Vedi [dossier n. 48](#) "Il decreto Cura Italia" Ufficio Documentazione e Studi della Camera.

PER LE FAMIGLIE

Assistenza a persone e alunni con disabilità (art. 4-ter)

Viene data facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire **assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**. Regioni e Province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di **prestazioni sanitarie e socio-sanitarie** a domicilio in favore di **persone con disabilità** che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.

Proroga validità tessere sanitarie (art. 17-quater)

Viene **prorogata al 30 giugno 2020** la **scadenza** delle **tessere sanitarie** aventi una scadenza precedente a tale data e si prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito.

Finanziamento case rifugio (art. 18-bis)

Al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della **violenza domestica** e di garantire un'adeguata **protezione alle vittime**, viene autorizzata per il 2020 l'ulteriore spesa di **3 milioni di euro** per le **case rifugio** pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale.

Iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari (art. 22-bis)

Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di **10 milioni di euro** per il 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sospensione termini pagamento contributi per i lavoratori domestici (art. 37)

Vengono **sospesi i termini** relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di **lavoro domestico** e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Lavoro agile in caso di disabilità (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili gravi** o con un **familiare con disabilità grave** – o i **lavoratori immunodepressi** e i loro familiari,– hanno diritto a svolgere la prestazione di **lavoro** in modalità **agile**, a condizione che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è inoltre riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (art. 40)

Per la durata del periodo in cui sono in vigore le misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Coronavirus e **al fine di limitare gli spostamenti** delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono **sospesi gli obblighi** per la fruizione del **Reddito di cittadinanza**, per la **NASpl** o la **DIS-COLL**.

Si prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per due mesi, i Comuni e le Regioni possano impiegare le **risorse del Fondo povertà** destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i **bisogni assistenziali** di carattere sociale e socio-assistenziale collegati all'emergenza epidemiologica.

Prestazioni individuali domiciliari (art. 48)

Definita la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, **prestazioni individuali domiciliari** nel periodo di sospensione dei **servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia** rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei **centri diurni per persone non autosufficienti**.

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54-ter)

Prevista la **sospensione** di sei mesi delle **procedure esecutive** per il **pignoramento immobiliare** dell'abitazione principale del debitore.

Termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 61-bis)

Anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti i **termini delle dichiarazioni dei redditi**, con l'eccezione delle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Differito al **5 maggio 2020** il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata**.

Disagio abitativo (art. 65, co.2-ter e 2-quater)

Prevista per il 2020 una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a **69,5 milioni di euro**, a favore delle Regioni, del Fondo nazionale per il **sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** e del Fondo **inquilini morosi incolpevoli**.

Sospensione dei pagamenti delle utenze (art. 72-bis)

Viene demandato all'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) il compito di prevedere, per i Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia, la **sospensione** temporanea, **fino al 30 aprile 2020**, dei termini di **pagamento** delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle **forniture** di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

Per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 viene disposta la **risoluzione** dei **contratti di acquisto** di **titoli di accesso** per **spettacoli** di qualsiasi natura e di **biglietti** di ingresso ai **musei e agli altri luoghi della cultura**, riconoscendo al contempo, su apposita richiesta del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)

Si stabilisce che al verificarsi di determinate circostanze connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di **contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico**, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione prevista dall'art. 1463 del Codice civile. In tali casi la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. Stabilite poi le modalità di comunicazione alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del **rimborso** del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno oppure ai fini dell'emissione di un **voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Disciplinate le modalità di esercizio del **diritto di recesso** dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici. Integrata la disciplina sul **mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione** sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: in caso di mancato svolgimento è previsto un **rimborso**. Si prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. Per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un *voucher* di pari importo valido per un anno dalla emissione. L'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Carta famiglia (art. 90-bis)

Disposta per il 2020 una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della **Carta famiglia**, prevedendo che venga rilasciata **anche alle famiglie con un unico figlio** a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico).

Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

Prorogata al **31 agosto 2020** la **validità** ad ogni effetto dei **documenti di riconoscimento** e di identità **scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020**. L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.

PER I LAVORATORI

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza potranno richiedere il **trattamento ordinario di integrazione salariale** o l'**assegno ordinario** per un **periodo massimo di nove settimane** e comunque **entro il 31 agosto 2020**, con causale Covid-19. Tali periodi sono esclusi dal calcolo dei limiti temporali massimi di fruizione delle misure suddette misure di sostegno del reddito.

Disposto inoltre il riconoscimento di questi strumenti di sostegno al reddito, per un **periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi**, in favore dei **datori di lavoro** con unità produttive site nei comuni della cosiddetta "**zona rossa**", individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020.

Prevista l'**esclusione dall'obbligo di contribuzione addizionale** ex art. 5 d.lgs 148/2015 per le **imprese che accedono alla cassa integrazione**, del contributo addizionale per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 28, d.lgs. 148/15) e del contributo per l'assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli artt. 26 e 28 d.lgs. 148/15. A consentire questa misura è uno **stanziamento di 1 miliardo e 347,2 milioni**.

Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19-bis)

I **datori di lavoro** che accedono agli **ammortizzatori sociali** previsti nel decreto legge sono **autorizzati al rinnovo** o alla **proroga dei contratti a tempo determinato** in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.

Cassa integrazione ordinaria per le imprese in cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende che al 23 febbraio 2020 beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario hanno la possibilità di presentare domanda di concessione della **Cassa integrazione ordinaria**, nel limite massimo di spesa di **338,2 milioni di euro** per il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane. È inoltre data la possibilità di richiedere il suddetto trattamento per un **periodo aggiuntivo** non superiore a tre mesi anche alle aziende site nei Comuni individuati dal Dpcm 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Trasformazione degli assegni di solidarietà in assegno ordinario (art. 21)

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un **assegno di solidarietà** potranno presentare domanda di **concessione dell'assegno ordinario**, escludendo il versamento dei contributi addizionali.

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Grazie ad uno stanziamento di **3 miliardi e 293,2 milioni di euro**, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali, la **cassa integrazione in deroga**, esclusi i lavoratori domestici, per un periodo massimo di nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. I trattamenti in esame concernono anche i casi di riduzione dell'orario di lavoro, oltre i casi di sospensione del rapporto.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e autonomi (art. 23)

Con uno stanziamento complessivo di **1 miliardo e 262,1 milioni di euro**, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, i lavoratori del settore privato possono usufruire di un **congedo** per figli di età massima di 12 anni, per 15 giorni e con indennità pari al 50 per cento. I congedi sono fruibili alternativamente tra i genitori. Il congedo è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e agli autonomi. In alternativa, è prevista la possibilità di usufruire di un **bonus di 600 euro per baby-sitting**, tramite il libretto famiglia.

Estensione durata permessi legge 104 (art. 24)

Il **permesso retribuito** per i **lavoratori che assistono disabili gravi**, ai sensi della legge 104, è **incrementato di ulteriori dodici giorni**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Congedo, indennità e bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore pubblico e sanitario (art. 25)

Il **congedo parentale aggiuntivo** è riconosciuto **anche ai dipendenti pubblici**. Il **bonus baby-sitting** è riconosciuto nella misura di **1.000 euro** per i lavoratori del **settore sanitario** e del **comparto sicurezza**. Questo grazie ad uno stanziamento di **30 milioni di euro**.

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il **periodo di quarantena con sorveglianza attiva** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a seguito del Coronavirus è **equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico** e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori dipendenti con disabilità grave, immunodepressi o con patologie oncologiche, l'assenza dal servizio, giustificata prescrizione medica, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Indennità professionisti e co.co.co (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta un'**indennità** per il mese di **marzo** pari a **600 euro**, entro il limite di spesa di **203,4 milioni di euro** per il 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (art. 28)

Entro il limite di spesa di **2 miliardi e 160 milioni di euro** per il 2020 questa stessa **indennità di 600 euro** per il mese di **marzo** si riconosce ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps** (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali).

Indennità lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali (art. 29)

L'**indennità**, entro il limite di spesa di **103,8 milioni di euro**, viene riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti stagionali** del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Stessa **indennità** di 600 euro per il mese di marzo, entro il limite di spesa di **396 milioni di euro**, agli **operai agricoli** a tempo determinato che non siano titolari di pensione e abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative nel 2019.

Incumulabilità tra indennità (art. 31)

Tutte queste indennità sopra indicate **non sono tra loro cumulabili, né lo sono con il reddito di cittadinanza**. Non spettano quindi a chi ne è titolare.

Proroga termine domande di disoccupazione agricola (art. 32)

Il **termine** per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** è **prorogato** dal 31 marzo al **1° giugno 2020**.

Proroga termini per domande di NASpl e DIS-COLL (art. 33)

Il **termine** di decadenza per la **presentazione** delle domande di disoccupazione **NASpl** (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e **DIS-COLL** (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi) è **ampliato** da sessantotto a centoventotto giorni e di sessanta giorni per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

Proroga termini di decadenza previdenziale e assistenziale (art. 34)

Il **decorso dei termini di decadenza** relativi alle **prestazioni** previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'**Inps** e dall'**Inail** è sospeso di diritto. Sono sospesi anche i termini di prescrizione.

Personale volontario impegnato nella Protezione civile (art. 35-bis)

Si prevede che al **personale volontario** impegnato nelle **attività della Protezione civile** nell'emergenza dettata dal Covid-19 siano garantiti il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato e, a determinate condizioni, la copertura assicurativa.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, è riconosciuta l'**indennità** di 600 euro, entro il limite di spesa di **48,6 milioni di euro**.

Disposizioni in materia di prestazioni Inail (art. 42)

Vengono **sospesi fino al 1° giugno 2020** i **termini di decadenza** relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'**Inail**. Tali termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)

Per il **sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, è istituito il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", entro il limite di spesa di **300 milioni di euro**.

Indennità per i lavoratori autonomi (art. 44-bis)

Prevista, per un massimo di tre mesi, la concessione di una **indennità mensile** di **500 euro** a favore dei **lavoratori autonomi** che hanno dovuto sospendere la loro attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Addetti ai lavori per il ripristino del servizio elettrico (art. 45)

Per assicurare la continuità delle attività di **ripristino del servizio elettrico** sull'intero territorio nazionale, le **abilitazioni** già in possesso del relativo personale **conservano** la loro **validità fino al 30 aprile 2020**.

Sospensione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è **precluso per 60 giorni** l'avvio delle procedure di **licenziamento collettivo**. Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti al 23 febbraio 2020.

Durante questo stesso periodo di **60 giorni**, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

Estensione del Fondo solidarietà mutui "prima casa" a lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 54)

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia da Coronavirus è plausibile ritenere che molte “partite IVA” si possano trovare in difficoltà con il **pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale**. Al fine di offrire loro un sollievo immediato, **per un periodo di nove mesi** dall'entrata in vigore del decreto legge questi lavoratori autonomi e liberi professionisti vengono **ammessi**, a fronte di un **calo del fatturato superiore al 33 per cento** rispetto all'ultimo trimestre del 2019, ai benefici del **Fondo di solidarietà per mutui prima casa**, il quale consente ai titolari di un mutuo di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Da sottolineare che l'articolo 26 del decreto-legge n.9 del 2 marzo 2020, sempre in relazione all'emergenza Coronavirus, ha esteso l'**intervento del Fondo** anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario** di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l'Isee nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell'eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.

Sospensione mutui operatori economici vittime di usura (art. 54-quater)

Disposta la **sospensione per il 2020** delle **rate dei mutui** erogati dal Fondo di solidarietà, e di tutti i procedimenti esecutivi relativi, per le **vittime dell'usura**.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Sono previsti premi ai **lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40 mila euro** che nel mese di marzo svolgono la propria **prestazione sul luogo di lavoro** (non in *smart working*) riconoscendo loro un **premio di 100 euro**, non tassabile in proporzione ai giorni lavorati che viene riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

Sostegno alla cultura (art. 89)

Nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, con uno stanziamento complessivo di **130 milioni di euro**, per le **emergenze** nei settori dello **spettacolo** e del **cinema e audiovisivo**. Con decreto del titolare del Mibact sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, **inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori**.

Disposizioni in materia di Siae (art. 90)

Si stabilisce che una quota pari al **10 per cento** dei **compensi** incassati dalla Siae nel 2019 per “**copia privata**” sia destinata al **sostegno economico di autori, artisti,**

interpreti, esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 94)

A favore del settore del **trasporto aereo**, duramente colpito dalla emergenza, si interviene anche per il **sostegno del reddito** e dell'**occupazione del personale**. In particolare, si prevede un **incremento di 200 milioni di euro** della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il 2020, stabilendo che possa essere autorizzato sino a un massimo di dieci mesi complessivi il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Indennità collaboratori sportivi (art. 96)

Viene riconosciuta un'indennità di **600 euro** per il mese di marzo, nel limite massimo di **50 milioni di euro** per il 2020, anche in relazione ai **rapporti di collaborazione** presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)

Per il 2020 il **Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale** è **incrementato di 85 milioni di euro**, destinati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi – o di potenziare – degli **strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza, di mettere **a disposizione** degli **studenti meno abbienti** in comodato d'uso **dispositivi digitali individuali** per la fruizione delle piattaforme, di **formare il personale** scolastico sulle metodologie e le tecniche per la **didattica a distanza**.

Limitatamente all'anno scolastico 2019/20, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, è inoltre previsto l'**avvio di contratti** sino al termine delle attività didattiche, con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di 1.000 unità.

Continuità occupazionale per i supplenti (art. 121)

Garantite alle scuole statali le risorse finanziarie per i contratti di **supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** e **docente** provvisto di propria dotazione

strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo scopo di potenziare la **didattica a distanza**.

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza (art. 121-bis)

Si consente ai **collaboratori scolastici** che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria di sottoscrivere il contratto di lavoro e di **prendere servizio**, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020 (art. 121-ter)

Si conferma la **validità dell'anno scolastico 2019-2020** per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del Covid-19. Si prevede inoltre una **riduzione** proporzionale dei **termini** per la validità dei **periodi di formazione e di prova** e per il riconoscimento dell'**anzianità di servizio** del personale delle scuole interessate.

PER LE IMPRESE

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

Si prevede il trasferimento di **50 milioni di euro** da parte dell'Inail ad Invitalia, da erogare **alle imprese per l'acquisto di dispositivi** e di altri **strumenti di protezione individuale**.

Fondo di garanzia Pmi per i primi Comuni colpiti dall'epidemia (art. 49-bis)

Fino al 2 marzo 2021 l'intervento del **Fondo di garanzia per le Pmi** – rifinanziato per questo di **50 milioni di euro per il 2020** – è concesso a titolo **gratuito** e con **priorità** sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per **singola impresa di 2,5 milioni euro**, in favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti dall'epidemia (individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020). Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione).

Contenimento dei costi garanzia confidi per le Pmi (art. 51)

Sono previste misure per il **contenimento dei costi per le Pmi** della **garanzia dei confidi**. Scopo della norma è **prevenire un innalzamento dei costi** delle commissioni applicate alle Pmi per le garanzie concesse dai confidi in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo.

Aggiustamento per la volatilità (art. 52)

Si interviene garantire che le **assicurazioni** possano continuare a fornire **coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile** concedendo loro una **maggiore flessibilità contabile** mediante l'**immediata entrata in vigore** del "**volatility adjustment**", sulla scorta della cosiddetta direttiva "**Solvibilità II**", così da ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio. In particolare, si prevede di **abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base**, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread.

Finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (art. 54-bis)

Viene **incrementato di 350 milioni di euro per il 2020** le disponibilità del **fondo** a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di **finanziamenti a tasso agevolato** alle **imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

La disposizione è volta a **incentivare la cessione di crediti deteriorati** che le **imprese** hanno accumulato negli ultimi anni, con l'obiettivo di **sostenerle sotto il profilo della liquidità** nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. L'intervento consente alle imprese di **anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta** di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una **riduzione del carico fiscale**. La disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*Deferred tax assets*, Dta) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, **augmentando così la disponibilità di cassa** in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che

a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 56)

Si prevede una **moratoria straordinaria** volta ad **aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese** che ne possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. La finalità è quella di **evitare che un calo della domanda molto forte**, anche se verosimilmente limitato nel tempo, **abbia effetti permanenti** sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Si consente alle **banche**, con il **supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp)**, di **erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese** che hanno sofferto una **riduzione del fatturato**. In particolare, si stabilisce che le esposizioni assunte dalla Cdp in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito in questi casi possono essere assistite dalla **garanzia dello Stato** fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di **500 milioni di euro** per il 2020.

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58)

Prevista la **sospensione dei rimborsi** delle rate in scadenza nel 2020 dei **finanziamenti agevolati** del **fondo** gestito da Simest SpA e diretto al **sostegno dell'internazionalizzazione** delle imprese esportatrici. Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento, la norma comporta un **riscadenzamento di rientri** nel fondo 394/81 pari a **37 milioni di euro** per il 2020.

Rimessione in termini per i versamenti e sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (artt. 60, 61 e 62).

Per i **settori più colpiti** è prevista la **sospensione dei versamenti** delle **ritenute**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di **marzo e aprile**, insieme al **versamento Iva di marzo**. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione, estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Stabilisce, inoltre, che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve

le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare tali versamenti entro il 30 giugno 2020 (art. 61).

È inoltre prevista la **sospensione dei versamenti in autoliquidazione**, che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, di **ritenute e trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali**. Destinatari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente. La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, co 2, 3 e 5).

Per i soggetti dei **Comuni della zona rossa** individuati nell'allegato 1 al **Dpcm del 1° marzo 2020** (dieci comuni della Lombardia e uno del Veneto) è previsto il **differimento** al 31 maggio 2020 dei termini per effettuare i **versamenti** sospesi delle **imposte** e gli **adempimenti tributari**. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi (art. 62, co. 4).

La **ripresa dei versamenti** è prevista per tutte le fattispecie sopra elencate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per gli **operatori economici ai quali non si applicano le citate sospensioni**, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene **posticipato al 20 marzo** (art. 60).

Con riferimento agli adempimenti e obblighi dichiarativi, sono **sospesi per tutti i contribuenti** tutti gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti** e dalla effettuazione di **ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali**, con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, ad eccezione di quelli riferiti alla dichiarazione precompilata 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati, senza sanzioni, **entro il 30 giugno 2020** (art. 62, co. 1 e 6).

È inoltre previsto il **non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei redditi di lavoro autonomo percepiti** nel periodo compreso **tra il 17 e il 31 marzo 2020** da professionisti senza dipendenti o assimilati nel mese precedente, con ricavi o compensi **non superiori a euro 400 mila euro nel periodo di imposta precedente**.

Termini adempimenti tecnici e amministrativi per impianti a fune, ascensori e scale mobili (art. 62-bis)

Vengono **prorogati** di dodici mesi i **termini** relativi allo svolgimento nel 2020 delle attività previste relativamente agli **impianti a fune** previste da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche e al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti,

ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Credito d'imposta per spese di sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta**, nella misura del **50 per cento delle spese** di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di **20 mila euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo massimo di **50 milioni di euro per il 2020**.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti **esercenti attività d'impresa** è riconosciuto un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire **botteghe e negozi**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica (artt. 66 e 99)

Per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nel 2020 da **persone fisiche ed enti non commerciali** per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, spetta una **detrazione d'imposta** pari al **30 per cento**, per un **importo non superiore a 30 mila euro**.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le **erogazioni in denaro** sono **deducibili** dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente, le erogazioni in natura, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Se questo è ciò che prevede l'articolo 66, l'articolo 99 invece autorizza la **Protezione civile**, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire **appositi conti correnti** destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità. La norma consente, fino al 31 luglio 2020, una **deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici** per l'acquisizione di **forniture e servizi**, da parte delle **strutture del Servizio sanitario nazionale**, consentendo la possibilità di utilizzare la procedura dell'**affidamento diretto**, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l'acquisizione del materiale destinato al personale medico e alle strutture coinvolte nella lotta al fenomeno epidemiologico, rispettando naturalmente la volontà degli autori delle

donazioni. Vi è inoltre l'obbligo di rendicontazione da parte dell'amministrazione che ha impiegato tali somme.

Sospensione termini relativi all'attività degli enti impositori (art. 67)

Riguardo l'**amministrazione finanziaria**, fino al **31 maggio 2020** sono **sospesi i termini** relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Il comma 4 prevede, con riferimento all'attività degli uffici degli **enti impositori**, l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.159 del 24 settembre 2015, che stabilisce tra l'altro l'**estensione di due anni dei termini di prescrizione e decadenza**.

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle **entrate tributarie e non tributarie**, sono **sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali (per i soggetti negli 11 Comuni della prima "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (30 giugno 2020).

Fino al **31 maggio 2020** sono **sospese le attività di notifica** di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle **cartelle** e degli **avvisi** i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo. Si prevede l'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n.159 del 24 settembre 2015, che come detto stabilisce l'estensione di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività dell'agente di riscossione. Sono inoltre **differiti al 31 maggio 2020** il versamento della rata del 28 febbraio 2020 della cosiddetta "**rottamazione-ter**" e quello della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del cosiddetto "**saldo e stralcio**".

Si dispone che nei confronti delle persone fisiche che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni della "**zona rossa**" di cui al Dpcm del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevano in quei Comuni la sede legale o la sede operativa, la **sospensione dei termini** decorre **dal 21 febbraio 2020**.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Previste forme di **menzione** per i **contribuenti che non intenderanno avvalersi** di una o più tra le **sospensioni di versamenti** previste dal decreto.

Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale (art. 71-bis)

Vengono estese alcune **agevolazioni fiscali**, ai fini Iva e delle imposte dirette, a determinate cessioni gratuite di **prodotti non più commercializzati** o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Misure a favore delle imprese beneficiarie di mutui agevolati (art. 72-ter)

I soggetti beneficiari di **mutui agevolati** concessi da Invitalia a favore di **imprese** ubicate nei territori dei primi **Comuni maggiormente colpiti** dall'epidemia possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi** del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tavolo di crisi per il turismo (art. 72-quater)

Per monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 sul **settore turistico** e valutare le opportune iniziative da prendere, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un **Tavolo di confronto** con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

Incremento della dotazione dei Contratti di sviluppo (art. 80)

Si prevede, per il 2020, l'**incremento** degli **stanziamenti** dei **Contratti di sviluppo** per la realizzazione di programmi strategici e innovativi di rilevante dimensione per il **rafforzamento della struttura produttiva** del Paese.

Aumento anticipazioni Fsc - Fondo sviluppo e coesione (art. 97)

È concessa la possibilità di **aumentare la quota in anticipazione** del **Fondo sviluppo e coesione (Fsc)** dall'attuale 10 per cento al **20 per cento** sulle risorse assegnate ai singoli interventi nell'ambito dei Piani operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, qualora essi siano già dotati di progetto esecutivo approvato nel caso di interventi infrastrutturali o di provvedimento di attribuzione del finanziamento nel caso di interventi a favore delle imprese.

A sostegno del settore agricolo e della pesca (artt. 78 e 105)

Aumenta dal **50 per cento al 70 per cento** la percentuale relativa all'importo dei **pagamenti diretti** PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli.

Si istituisce un **fondo** dotato di **100 milioni di euro** per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle **attività di pesca**.

Si incrementa di **50 milioni di euro** per il 2020 la dotazione del Fondo distribuzione **derrate alimentari agli indigenti** per assicurare la distribuzione di derrate alimentari.

Si disciplina inoltre la concessione di **mutui a tasso zero**, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle **imprese agricole** ubicate nei Comuni della cosiddetta "**zona rossa**".

In base a quanto dispone l'art. 105, si estende dal quarto al **sesto grado di parentela o affinità** il limite entro il quale, con riguardo alle **attività agricole**, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)

Alle **imprese** titolari di licenza di **trasporto aereo di passeggeri** rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute **misure a compensazione dei danni subiti** come conseguenza dell'emergenza in corso, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività.

Inoltre, in considerazione della situazione di **Alitalia** e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria, viene **autorizzata la costituzione di una nuova società**, interamente **controllata dal MEF** ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, che sarà disciplinata tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sono definiti i compiti del Commissario straordinario delle suddette società, la possibilità per il MEF di partecipare al capitale sociale o rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale, si definiscono le norme di riferimento per l'eventuale trasferimento del personale.

Misure per i fornitori reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82)

La norma è volta a stimolare, da parte delle **imprese** che svolgono attività di fornitura di **reti e servizi di comunicazioni elettroniche**, interventi di **potenziamento delle**

infrastrutture e ad assicurare la **fornitura di servizi** di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico (*smart working, e-learning, informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online*).

In particolare tali imprese sono chiamate ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, a dare **precedenza** alle richieste provenienti dalle strutture e dai **settori ritenuti prioritari** dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali, ad assicurare interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Disposizioni su ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art. 91)

Si interviene sulla disciplina dei **ritardi** o degli **inadempimenti contrattuali** derivanti dall'attuazione delle **misure di contenimento** e di **anticipazione del prezzo** in materia di **contratti pubblici** introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020. Il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del Codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, chiarendo che l'anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice dei contratti pubblici.

Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone e di circolazione di veicoli (art. 92)

Questo articolo contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la **non applicazione** della **tassa d'ancoraggio** fino al 30 aprile 2020 e la **sospensione dei canoni** relativi alle **operazioni portuali**, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali fino al 31 luglio 2020.

Per mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza e assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, si prevede l'automatico **differimento di trenta giorni** di tutti i **pagamenti dei diritti doganali** in scadenza tra il 17 marzo e il 31 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al Dpr n.43 del 23 gennaio 1973.

Prevista la **sospensione dei canoni demaniali** anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale.

Con riferimento ai **veicoli a motore** si prevede l'**autorizzazione alla circolazione** fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad **accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione** e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a **visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive** dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai **veicoli che**, nelle medesime scadenze temporali, **debbono essere sottoposti a revisione** ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada.

Sono state introdotte disposizioni volte a tutelare le società che svolgono **servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico**, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Autoservizi pubblici non di linea (art. 93)

Per il contrasto della diffusione dell'epidemia, viene riconosciuto un **contributo** a favore dei soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** che dotano i veicoli di **partie divisorie**, per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Per tale motivo si costituisce un fondo ad hoc presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione di **2 milioni di euro** per il 2020. Il contributo è riconosciuto in maniera non superiore al 50 per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Sospensione versamento canoni per il settore sportivo (art. 95)

Si consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di **non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali.

A sostegno della filiera della stampa (art. 98)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari che potrebbe arrecare a numerose **realità editoriali**, che pure svolgono un'indispensabile funzione di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto, è introdotto un **regime straordinario di accesso al credito di imposta** concesso nella misura unica del **30 per cento del valore degli investimenti effettuati** e non entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali.

Si modifica poi la disciplina del cosiddetto "**tax credit per le edicole**" attraverso l'incremento **da 2 mila a 4 mila euro dell'importo massimo del credito** fruibile da ciascun beneficiario; l'**ampliamento delle spese compensabili** con l'ammissione di quelle per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a

Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; l'**estensione** per il 2020 del **credito d'imposta** alle **imprese di distribuzione** della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei **Comuni** con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti e in quelli con un solo punto vendita.

Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

Sono **sospesi fino al 15 aprile 2020** tutti i **termini** relativi a **procedimenti amministrativi** pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data, per evitare che la **Pubblica amministrazione**, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Per lo stesso intervallo di tempo, sono altresì **sospesi i termini** dei **procedimenti disciplinari** del personale delle Pubbliche amministrazioni.

È **estesa fino al 15 giugno 2020** la **validità di tutti i certificati**, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Prevista la **regolarità** dei **procedimenti** connessi ai **pagamenti** di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

È **sospesa fino al 30 giugno 2020** l'esecuzione degli **sfratti** dagli immobili, anche ad uso abitativo.

È **estesa la validità** dei **permessi di soggiorno** di cittadini di paesi terzi **fino al 31 agosto 2020** e si dettano ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

Svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

Si introducono disposizioni dirette a consentire alle **società** di convocare l'**assemblea ordinaria** entro un **termine più ampio** rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni, anziché 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data in cui è in vigore lo stato di emergenza sanitaria è previsto, con riguardo alle società per azioni e altre società di capitali, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** anche **in deroga** alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che

l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per le **società con azioni quotate**, le **banche popolari**, le **banche di credito cooperativo**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici** è possibile ricorrere all'istituto del **rappresentante designato** per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. È possibile altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe.

Rinvio scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Per rispondere alle difficoltà delle associazioni di categoria e delle aziende di consulenza che operano nel **settore dei rifiuti** che non possono effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti per acquisire le informazioni da elaborare, si prevede il **rinvio al 30 giugno di adempimenti** come la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, la comunicazione da parte dei produttori alle Camere di commercio dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in merito alle quantità trattate, il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale (art. 113-bis)

Si consente di **derogare** alle **quantità** e ai **limiti temporali massimi** – dall'attuale anno si passa a diciotto mesi – previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del **deposito temporaneo di rifiuti**.

Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni (art. 125)

Prevista la **proroga** dei **termini** entro cui il Ministero dello Sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di **efficientamento energetico** e **sviluppo territoriale sostenibile** tra i **Comuni** con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori. Si proroga il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo.

Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis)

Sono **prorogati** alcuni **termini** in materia di **concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**.

L DECRETO “LIQUIDITÀ”

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Entrata in vigore del provvedimento: **9 aprile 2020**; scadenza: **7 giugno 2020**.

Il disegno di legge ([AC 2461](#)) è attualmente all’esame, in sede referente, delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati.

Un numero significativo di disposizioni di questo provvedimento abrogano disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia), ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore, il 9 aprile 2020, del provvedimento; si tratta in particolare:

dell'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese - che abroga al comma 11 l'articolo 53 del decreto-legge n. 18 che, a sua volta, recava misure per il credito all'esportazione;

dell'articolo 13, in materia di fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che abroga, al comma 12, l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 che interveniva sulla medesima materia;

dell'articolo 19, comma 2, che amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18, in materia di sospensione delle ritenute dei redditi da lavoro autonomo, abrogando il medesimo comma 7 dell'articolo 62;

dell'articolo 31, comma 2, in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che al comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni di tenore analogo a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 31 citato; dell'articolo 40, in materia di sperimentazione di medicinali, che dispone al comma 8 l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, che è intervenuto sulla medesima materia.

Numerose altre disposizioni integrano non testualmente, interpretano o modificano implicitamente il contenuto del decreto-legge n. 18 del 2020; in particolare:

l'articolo 12 integra la disciplina del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 21 interpreta la disciplina in materia di proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 29, comma 3, reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n.18, in materia di processo tributario;

l'articolo 30 estende l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18;l'articolo 34 interpreta l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 in materia di divieto di cumulo pensioni e redditi;

l'articolo 36 proroga al comma 1 le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18;

l'articolo 37 proroga la sospensione dei termini di sospensione dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza prevista dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 41 estende alcune disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale già disciplinate dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18.

[Dossier n° 65 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 28 aprile 2020 n. 23; Camera dei deputati](#)

PER I LAVORATORI

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art.4)

Allo scopo di **assicurare continuità** nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento, si stabilisce che **fino 31 luglio 2020** specifici **contratti** relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari **si intendono validamente conclusi** se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di **posta elettronica** non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate **alcune specifiche condizioni**.

Sospensione termini imposta di registro (art.24)

Vengono **sospesi**, nel periodo **tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020**, i **termini** che condizionano l'applicazione dell'**imposta di registro agevolata del 2 per cento** agli atti traslativi a titolo oneroso della **proprietà di case di abitazione non di lusso**, nonché il termine per il riconoscimento del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

Assistenza fiscale a distanza (art.25)

I Caf e i professionisti abilitati potranno gestire **a distanza** l'attività di **assistenza fiscale** ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso **modalità telematiche**. Consentita, con le stesse modalità, anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o

fruizione di prestazioni all'Inps. Resta fermo l'obbligo di **regolarizzazione**, con la consegna delle deleghe e della documentazione inviate da remoto, **al termine dello stato di emergenza sanitaria**.

PER LE IMPRESE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno sede in Italia e che sono state colpite dall'epidemia Covid-19, con un impegno finanziario di **200 miliardi di euro** – di cui **almeno 30 miliardi** destinati al supporto delle **piccole e medie imprese** e comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA – si dispone che **SACE S.p.A.** conceda **fino al 31 dicembre 2020 garanzie** a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma a queste stesse imprese. Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le piccole e medie devono aver esaurito il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le Pmi.

Per quanto riguarda le **condizioni**, la garanzia da parte di SACE è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità di avvalersi di un **preammortamento fino a 24 mesi**. Circa invece i **criteri** per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, può essere del **70, 80 o 90 per cento** a seconda delle **dimensioni delle imprese**, alle quali tra l'altro è richiesto di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Per le **obbligazioni** derivanti dalle predette garanzie, **SACE** è assistita da una **garanzia dello Stato**.

Sostegno a esportazione, internazionalizzazione e investimenti delle imprese (art. 2)

Viene riformato il sistema della **garanzia dello Stato** sugli **impegni assicurativi** assunti da **SACE**, intervenendo sui **compiti** della stessa Società, che vengono **estesi e potenziati**. Si prevede, innanzitutto, che SACE favorisca l'**internazionalizzazione** del nostro **settore produttivo**, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché quelli per operazioni destinate a paesi strategici per l'Italia. Si demanda poi alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Viene introdotta una **nuova forma di operatività** di **SACE** a finalità di sostegno e rilancio dell'economia.

SACE S.p.A. (art.3)

Previsto, tra le altre cose, un **accordo** tra **SACE S.p.A.** e **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** riguardo le strategie industriali e commerciali, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di **sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese** e di **rilancio dell'economia**.

Differita l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.5)

Intervenendo sul comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, viene **differita al 1° settembre 2021** l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

In materia di riduzione del capitale (art.6)

Sono **sospesi** fino al 31 dicembre 2020 **gli obblighi** previsti dal Codice civile per le società di capitali **in tema di perdita del capitale sociale**, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data, appunto del 31 dicembre. Nello stesso arco temporale **non operano le cause di scioglimento** delle società di capitali per **riduzione del capitale** sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Sui principi di redazione del bilancio (art.7)

Si stabilisce che le società possano **redigere** il **bilancio di esercizio** in corso al 31 dicembre 2020 **secondo il principio della continuità aziendale** qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Finanziamenti alle società (art.8)

Introdotta un periodo di **sospensione** – dal 9 aprile 2020 al **31 dicembre 2020** – degli effetti delle disposizioni del Codice civile relative ai **finanziamenti effettuati dai soci** nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere **sottratti al regime ordinario di postergazione**.

Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art.9)

Vengono **prorogati** i termini di adempimento dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione** che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Riguardo invece ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo.

Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art.10)

Introdotta una norma di carattere transitorio per la **sospensione** della procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del **fallimento** e delle procedure fondate sullo stato di **insolvenza**, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art.11)

Viene disposta la **sospensione dei termini di scadenza** ricadenti o decorrenti dal 9 marzo al 30 aprile 2020 relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si stabilisce anche che i **protesti** o le **constatazioni equivalenti** levati dal 9 marzo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto **non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**. Nel caso siano già stati pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro **cancellazione**.

Fondo garanzia mutui prima casa (art.12)

Si chiarisce che le **ditte individuali** e gli **artigiani** rientrano tra i **beneficiari** della disciplina transitoria del **Fondo solidarietà mutui "prima casa"**, il cosiddetto "Fondo Gasparrini", secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto legge n.18 del 2020: un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. Si stabilisce inoltre che in deroga alla disciplina vigente, fino al 9 gennaio 2021 i benefici del fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Fondo di garanzia Pmi (art.13)

Si introducono **fino al 31 dicembre 2020** un **potenziamento** e una **estensione** dell'intervento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, in deroga alla

disciplina ordinaria. Si rafforza ulteriormente, anche alla luce della nuova disciplina sugli aiuti di Stato (*State Aid Temporary Framework* della Commissione europea) la disciplina già introdotta dall'art. 49 del decreto legge n.18 del 2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene per coordinamento abrogato.

In particolare, il **comma 1** conferma alcune importanti misure. Tra le altre: l'intervento in garanzia del Fondo **a titolo gratuito**; l'aumento a **5 milioni** di euro dell'**importo massimo garantito** per singola impresa e l'**ammissione alla garanzia** non solo delle Pmi ma anche delle imprese **Mid-cap**, cioè **fino a 499 dipendenti**; l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito** purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo; il **prolungamento automatico della garanzia** nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza; la possibilità di **cumulare la garanzia del Fondo** con altre forme di garanzia acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; l'**aumento al 50 per cento** della **quota della tranche junior garantita dal Fondo** a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori e filiere colpiti dall'epidemia; l'**accesso gratuito e automatico** al Fondo per i **nuovi finanziamenti di importo limitato** concessi in favore di **Pmi e persone fisiche** esercenti **attività di impresa, arti o professioni** la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza, con una **copertura del 100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione; la **proroga di tre mesi** di tutti i **termini** riferiti agli **adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Si prevedono poi **ulteriori misure** per rafforzare gli **interventi** di garanzia **del Fondo**. Tra queste: l'incremento della **percentuale di copertura della garanzia diretta** dall'**80 al 90 per cento** dell'ammontare di ciascun finanziamento, con durata fino a 72 mesi; l'aumento della **copertura del Fondo in riassicurazione** dal **90 al 100 per cento** dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia; l'**accesso** alla garanzia del Fondo **senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio**, con la probabilità di inadempimento delle imprese che viene calcolata a titolo di coefficiente di rischio e in ogni caso **escludendo** dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come **sofferenze** ai sensi della disciplina bancaria; il **cumulo** tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del **100 per cento** del finanziamento concesso per i **beneficiari** con ammontare di ricavi non superiore a **3,2 milioni** di euro; la **possibilità di concedere la garanzia** anche su **operazioni finanziarie già perfezionate** ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020.

Finanziamenti dal Credito Sportivo per esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (art.14)

Con una assegnazione, rispettivamente, di **30 milioni di euro** e di **5 milioni di euro**, si estende l'operatività del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva** e del **Fondo**

speciale per la concessione di contributi in conto interessi, gestiti dall'Istituto per il credito sportivo, alle **operazioni di liquidità**.

Disciplina dei poteri speciali del Governo, la *golden power* (art.15)

Si interviene, in primo luogo, sull'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, **estendendo** l'ambito di **applicazione** degli **obblighi di notifica** relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di **partecipazioni di rilevanza** tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza **strategica per l'interesse nazionale** ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452.

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, viene **esteso** temporaneamente **fino al 31 dicembre 2020** l'ambito di **applicazione** degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli **attivi strategici** nei settori dell'**energia**, dei **trasporti**, delle **comunicazioni**, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dal regolamento (UE) 2019/452.

Procedimento d'ufficio in materia di *golden power* (art.16)

Viene integrata la disciplina dei **poteri speciali** sugli assetti societari prevista dal decreto legge n. 21 del 2012, specificando che **nei casi di violazione degli obblighi di notifica** stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono **attività di rilevanza strategica**, la Presidenza del Consiglio può **avviare anche d'ufficio il procedimento** ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In questi casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art.17)

Modificati gli **obblighi di comunicazione** delle **partecipazioni rilevanti** in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. In particolare, la **Consob** potrà prevedere, ai fini dell'insorgere dell'obbligo, **soglie inferiori** a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le **società ad azionariato particolarmente diffuso**, senza che esse debbano presentare una elevata capitalizzazione di mercato. Con riferimento inoltre all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della

propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla Consob di prevedere, per un limitato periodo di tempo, una **ulteriore soglia del 5 per cento** per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Sospensione versamenti tributari e contributivi (art.18)

Si stabilisce la **sospensione** per alcuni operatori economici dei **termini** dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente e assimilato**, alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale** e all'**imposta sul valore aggiunto** per i mesi di **aprile e maggio 2020**. Questi stessi soggetti beneficiano inoltre, per lo stesso periodo, della **sospensione** dei termini relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nonché ai **soggetti economici** che hanno **iniziato** la loro attività **dopo il 31 marzo 2020**.

Per gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Viene inoltre stabilita per alcune **province particolarmente colpite** dall'emergenza Covid-19 la **sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto** per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi.

Stabilite anche alcune **norme di coordinamento** con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto decreto "Cura Italia" per il contrasto dell'emergenza e forme di cooperazione tra Agenzia delle entrate, Inps, Inail e altri enti previdenziali e assistenziali, per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione.

Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art.19)

Dal punto di vista temporale vengono ampliate le previsioni in materia di **sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo** e sulle **provvigioni** contenute nel decreto "Cura Italia", stabilendo il **non assoggettamento** alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dei **soggetti di più ridotte dimensioni** o con **ricavi o compensi non superiori 400 mila euro**.

Metodo previsionale acconti giugno (art.20)

Si consente ai contribuenti di calcolare gli **acconti** delle **imposte sui redditi** e dell'**Irap**, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cosiddetto **metodo previsionale**, cioè sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, **invece del metodo storico**, vale a dire sulla base del *quantum* derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente. Questo senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap si mantenga entro il margine del 20 per cento.

Prorogati i termini per i versamenti (art.21)

Vengono **prorogati al 16 aprile 2020** i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, già posticipati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo da tutti i contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Prorogati termini consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art.22)

Per il 2020 viene **prorogato al 30 aprile** il **termine** per la **consegna** agli interessati delle **certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Si prevede inoltre, sempre per il 2020, che **non si applichi** la **sanzione** per la **tardiva trasmissione** delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

Proroga certificati in materia di appalti emessi nel febbraio 2020 (art.23)

Viene **prorogata al 30 giugno 2020** la **validità** dei **certificati** in materia di **appalti** relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (art.26)

Si interviene sulla disciplina dei **versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** nel caso di importi inferiori a un certo valore: invece di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, si rimodulano le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel

trimestre, abbassando di conseguenza a **250 euro** l'**importo-soglia** che consente di usufruire di **modalità di pagamento agevolate**.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art.27)

Vengono **neutralizzati gli effetti fiscali** delle **cessioni di farmaci** nell'ambito di programmi **ad uso compassionevole**, in particolare equiparando ai fini Iva la cessione di questi farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore normale dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici (art.28)

Viene **modificata la disciplina fiscale** degli **utili distribuiti a società semplici** – prevista dall'articolo 32-*quater* del decreto legge n.124 del 2019 – che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi. Le nuove norme: **ricomprendono** nell'ambito di applicazione della disciplina **anche gli utili di fonte estera**, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR; chiariscono le **modalità di applicazione** della **ritenuta** e dell'**imposta sostitutiva** previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; disciplinano il **regime fiscale** degli **utili percepiti dalla società semplice** per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice; prevedono un **regime transitorio** per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Semplificazione e digitalizzazione del processo tributario (art.29)

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, vengono obbligate a **depositare e notificare gli atti successivi** e i **provvedimenti giurisdizionali** tramite **modalità telematiche**. Viene disciplinata la notifica, anche per **posta elettronica certificata**, dell'**importo della sanzione** da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari. Si dispone inoltre, in deroga al termine fissato al 31 maggio dal decreto legge n. 18 del 2020, che le **attività di contenzioso** degli enti impositori siano **sospese fino all'11 maggio 2020**.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.30)

Il **credito d'imposta** attribuito per le **spese di sanificazione** degli **ambienti** e degli **strumenti di lavoro**, introdotto dall'art. 64 del decreto legge n.18 del 2020, viene **esteso** anche alle spese relative all'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e altri **dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza tra le persone.